

REVERSIBILITÀ

Da provare la qualità di studente

DI CARLA DE LELLIS

Chi frequenta l'università all'estero deve provare la qualità di «studente» per avere diritto alla pensione di reversibilità. Deve farlo, in particolare, allegando alla domanda di pensione (oltre alla documentazione di rito) un certificato d'iscrizione all'università con relativa traduzione asseverata; una dichiarazione che attesti il valore in Italia del percorso di studio frequentato. A precisarlo è l'Inps nel messaggio n. 2866/2018, in merito al riconoscimento della pensione ai figli superstiti.

Universitari all'estero. Sempre a proposito dei figli superstiti frequentanti l'università all'estero, l'Inps spiega, inoltre, che i titoli accademici conseguiti all'estero non hanno valore legale in Italia, eccetto il caso di legge speciale o di accordi bilaterali. In caso di frequenza di corsi

universitari non riconosciuti (non adesione alla convenzione di Lisbona del 1997), l'attestato di riconoscimento in Italia del percorso di studi estero, che va allegato alla domanda di pensione, può essere richiesto alle università italiane. L'Inps precisa, ancora, che i figli superstiti studenti universitari devono indicare, nella domanda di pensione, anche l'anno d'immatricolazione e la durata del corso di studio tenuto conto che, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 903/1965, la pensione può essere riconosciuta limitatamente alla «durata legale» del corso di studi e fermo restando il limite dei 26 anni d'età.

Suole all'estero. L'Inps precisa, infine, che i figli superstiti, studenti frequentanti un corso di studio all'estero di livello non universitario, devono allegare alla domanda di pensione, oltre alla documentazione di rito:

- il certificato d'iscrizione con relativa traduzione asseverata;
- una dichiarazione di corrispondenza in Italia del percorso di studi frequentato all'estero rilasciata dagli uffici scolastici regionali del ministero dell'istruzione.

